

### ***Parere su legittimità prescrizioni da parte dell'ostetrica di farmaci omeopatici (APERMUS).***

È stata sottoposta allo Studio richiesta di parere sulla legittimità delle indicazioni fornite dalle ostetriche, nell'ambito di Corsi di Accompagnamento alla Nascita, circa l'assunzione di prodotti omeopatici (nella fattispecie "**Apermus**") per favorire la preparazione del collo dell'utero ai fini del parto eutocico, senza interferire nei tempi fisiologici di gestazione.

Nel segnalare la fattispecie si è evidenziato come un ginecologo ospedaliero abbia contestato la competenza delle ostetriche ad indicare l'assunzione di prodotti omeopatici e, quindi, a prescrivere gli stessi. Nell'espone la questione si precisa anche come i prodotti omeopatici possano essere acquistati in farmacia senza necessità di prescrizione medica e, in ogni caso, come le ostetriche partecipanti ai CAN non abbiano mai né "ordinato", né "prescritto" l'**Apermus**, limitandosi ad informare le donne dell'esistenza di prodotti che possono facilitare e rendere meno traumatico il parto. Si chiede dunque se le ostetriche possano, o meno, legittimamente "**informare le gravide dell'esistenza di prodotti omeopatici come Apermus o similare**".

Occorre premettere che i rimedi omeopatici sono classificati dalla vigente normativa, sia comunitaria che nazionale, come farmaci. Tale riconoscimento è sancito dalla Direttiva 10.6.11.2001, n° 2001/83/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, entrata in vigore il 18 dicembre 2001) che, al punto 5 dell'art. 1, definisce medicinale omeopatico "**ogni medicinale ottenuto a partire da sostanze denominate materiali di partenza omeopatici secondo un processo di fabbricazione omeopatico descritto dalla farmacopea europea o, in assenza di tale descrizione, dalle farmacopee attualmente utilizzate ufficialmente negli Stati membri; un medicinale omeopatico può contenere più principi**".

La medesima definizione è riportata nell'articolo 1, lettera d) del decreto legislativo 24.04.2006, n° 219 e s.m.i., provvedimento normativo con il quale in Italia è stata data attuazione alla Direttiva sopra richiamata.

I **prodotti omeopatici** sono pertanto definiti e considerati **medicinali** nell'ambito dell'Unione Europea ed in alcuni Stati membri sono addirittura posti a carico dei Sistemi sanitari (in Italia ciò accade in Toscana). Peraltro il 30 giugno 2017 è scaduto il termine di presentazione dei dossier di registrazione dei **prodotti omeopatici** che, quindi, entro il 2019 otterranno l'AIC, ossia l'autorizzazione all'immissione in commercio.

Il medicinale omeopatico può, allo stato, **essere acquistato** in farmacia e parafarmacia senza obbligo di ricetta, pur ritenendosi dalla comunità scientifica preferibile che le cure omeopatiche vengano consigliate da un medico omeopata che, sulla base di un'accurata anamnesi del paziente, scelga il medicinale omeopatico più adatto in relazione ai sintomi e all'individuo. Al riguardo deve osservarsi, però, che la giurisprudenza della Cassazione ha statuito come "**il rilascio di ricette e la prescrizione di farmaci non perdano il loro carattere «tipico» e «riservato» agli esercenti la professione medica per il solo fatto che il medicinale prescritto rientri tra quelli liberamente venduti in farmacia giacché la «prescrizione» di un medicinale da parte di un terzo che si presenta dotato di particolari competenze mediche è destinata comunque ad influire sulle modalità di assunzione del farmaco, sulla durata di tale assunzione, sulla interpretazione da parte del fruitore di eventuali reazioni (anche negative) al farmaco stesso ed in definitiva sulla percezione della natura e dei risultati della cura realizzata attraverso il medicinale**" (Cass. Pen., Sez. VI<sup>a</sup>, 4.05.2005, n° 16626).

Tutto ciò premesso, per riscontrare la richiesta di parere, si deve considerare se l'indicazione - o comunque la prescrizione - da parte di un'ostetrica di un farmaco omeopatico possa integrare un atto illecito e,

finanche, ipotesi di esercizio abusivo di professione. Al riguardo la giurisprudenza si è espressa non univocamente ritenendo in taluni casi che i rimedi omeopatici, pur non essendo riconosciuti dallo Stato, debbano comunque essere prescritti da un medico abilitato alla professione e, quindi, che chiunque prescriva medicinali omeopatici senza essere in possesso del titolo di medico è perseguibile per esercizio abusivo della professione medica ex art. 348 c.p.; in altri casi è stato di contro ritenuto lecito che la prescrizione di detti farmaci venisse effettuata da figure diverse dal medico.

Al riguardo si riportano due massime giurisprudenziali a contrasto:

· Cass. Pen., Sez. VI<sup>a</sup>, 20.06.2007, n° 34200 → ***"Integra il reato di esercizio abusivo della professione medica ex art. 348 c.p., la condotta di chi effettua diagnosi e rilascia prescrizioni e ricette sanitarie per prodotti omeopatici svolta in assenza della prescritta abilitazione dello Stato, perché tali attività coincidono con un'attività sanitaria che 11 presuppone, per il legittimo espletamento, il possesso di un valido ed idoneo titolo, a nulla rilevando l'esclusione dell'omeopatia dalle professioni mediche"***.

· Tribunale Bolzano 21.01.2005 → ***"Le pratiche rientranti nella c.d. medicina alternativa, quali l'omeopatia e l'iridologia, sono lecite e possono essere anche esercitate da soggetti che non sono in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione medica, purché non siano svolte avvalendosi della qualifica di medico e comunque compiendo atti "tipici" di tale professione, quali ad esempio la prescrizione di farmaci"***.

La giurisprudenza, dunque, non ci offre un quadro univoco cui poter far riferimento. **Ne consegue che, onde non far incorrere la categoria in eventuali procedimenti penali per esercizio abusivo della professione, può ritenersi che l'ostetrica, nell'ambito dell'espletamento della propria attività, possa "indirizzare" la paziente verso questo o quel medicinale omeopatico senza incorrere nel reato di esercizio abusivo della professione medica, ma non possa però assolutamente prescrivere, nel senso stretto del termine, alcun medicinale.** Ne deriva che se l'ostetrica prescrive il rimedio omeopatico, ancorché verbalmente (è prescrizione infatti anche quella verbale, non dimostrabile però se non mediante attendibile testimonianza) sicuramente si realizza un illecito che può anche assurgere a rilevanza penale.

Al riguardo si riporta massima del **Tribunale di Reggio-Emilia del 4.06.2004** secondo cui ***"l'omeopatia, per quanto si avvalga di metodi non riconosciuti dalla scienza medica tradizionale, nondimeno è disciplina rivolta alla diagnosi e alla cura di malattie del corpo umano. Per tale motivo, in considerazione della diretta incidenza di tale attività sul diritto, costituzionalmente garantito, alla salute dell'individuo, deve ritenersi astrattamente configurabile il reato di esercizio abusivo della professione medica nel caso di chi eserciti l'attività di omeopata (visitando pazienti, formulando diagnosi e prescrivendo farmaci) senza essere iscritto nell'albo professionale dei medici chirurghi"***.

\*\*\*\* \*  
\*\*\*\* \*  
\*\*\*\* \*

Da quanto sopra deriva come il comportamento tenuto dalle ostetriche nell'ambito dei CAN e riportato nella segnalazione, volto a fornire informazioni ed indicazioni di farmaci omeopatici alle donne in gravidanza, risulti pienamente legittimo poiché non assurge a prescrizione vera e propria. Si rimanda al parere espresso.

**TESTO ESTRATTO DA "RUBRICA LEGALE RELATIVA ALLE QUESTIONI ED AI PARERI RESI NEL MESE DI MAGGIO 2019", REPERIBILE AL SEGUENTE LINK**

<http://fnopo.it/custom/fnopo/writable/news/rubrica%20mensile%20MAGGIO%202019.pdf>